

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 5 agosto 2021

Circolare n° 40/2021

Le novità contenute nella conversione del “Decreto Sostegni - Bis”

Egregi Signori Clienti,

il decreto "Sostegni bis" è diventato Legge n. 106/2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 73/2021) recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, **in vigore dal 25 luglio 2021**.

Il testo integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf>

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)
<p>Scadenze fiscali: differimento versamento delle imposte</p>	<p>Prorogati al 15.9.2021 i versamenti per i soggetti ISA : "per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei <u>versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021</u>, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione".</p> <p>Merita evidenziare che non è prevista la possibilità di utilizzare l'ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Come specificato dalla nuova disposizione, la proroga riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA; - i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA; - non interessa le persone fisiche "private" per le quali il versamento va effettuato nel rispetto delle ordinarie scadenze, ossia: <ol style="list-style-type: none"> 1. entro il 30.6.2021, senza alcuna maggiorazione; 2. dall'1.7 al 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, posto che l'approvazione del bilancio 2020 è stata stabilita entro 180 giorni dall'art. 3, comma 6, DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", la proroga dei versamenti al 15.9.2021 risulta applicabile anche in caso di approvazione del bilancio nel mese di maggio / giugno.</p> <p>In merito alle somme interessate dalla proroga, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2020 e dell'acconto 2021 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - addizionali IRPEF; - contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS); - cedolare secca; - acconto del 20% per i redditi a tassazione separata; - IVIE / IVAFE; - imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa; - diritto CCIAA 2021.
<p>Riscossione:</p>	<p>E' stata disposta la proroga dal 30.6 al 31.8.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc. / notifica di nuove cartelle, già prevista dal citato DL n. 99/2020.</p> <p>L'allungamento del periodo di sospensione dei versamenti ad agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) sino a tutto agosto. Per effetto di tale disposizione, tutte le 18 rate delle dilazioni in scadenza dall'8 marzo 2020 (entrata in vigore dell'articolo 68, DI 18/2020) fino al 31 agosto 2021 sono in "stand by".</p> <p>Le somme non versate dovrebbero essere corrisposte, in riscossione cartelle, ora rinvio a fine settembre. Ripresa graduale per le sanatorie un'unica soluzione, entro il mese di settembre. Le FAQ pubblicate sul sito dell'Ader precisano tuttavia che il debitore potrebbe anche pagare nove rate entro settembre, in modo da rientrare nella soglia di tolleranza di dieci rate non versate che consente di far salvo il piano di rientro. In tale eventualità, a partire da ottobre 2021, il debitore potrebbe limitarsi a riprendere i versamenti mensili del piano originario.</p> <p>La sospensione blocca le azioni di riscossione coattiva dell'Ader, a partire dalla notifica delle cartelle di pagamento. Fermi fino ad agosto pure i pignoramenti delle quote</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)
	<p>stipendiali. Non è chiaro nel nuovo calendario l'incrocio con lo stralcio dei ruoli fino a 5mila euro.</p>
Sospensione del programma "CASHBACK"	<p>La Finanziaria 2020 aveva previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "Cashback"). Con il Decreto n. 156/2020, il MEF ha definito le modalità attuative applicabili al "Cashback", prevedendo in particolare, a decorrere dall'1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso "speciale" a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.</p> <p>Ora l'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto in esame ha disposto la <u>sospensione del "Cashback" per il secondo semestre 2021 (1.7 - 31.12)</u>.</p> <p>TERMINI PER I RIMBORSI "SPECIALI"</p> <p>Come disposto dall'art. 1, comma 3, lett. a) del Decreto in esame, i termini per l'accredito dei rimborsi "speciali" relativi al primo semestre 2021 e primo semestre 2022 sono posticipati rispettivamente al 30.11.2021 e 30.11.2022.</p>
Novità IVA	<p><u>Note di variazione anticipate all'inizio della procedura concorsuale</u>, il cedente/prestatore può rettificare la base imponibile e l'Iva in diminuzione in caso di mancato pagamento del cessionario/committente fin dall'avvio della procedura concorsuale, ovvero dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.</p> <p>Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nostra Circolare n° 39/2021.</p>
Tributi vari	<p>Per la Tari, le agevolazioni per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza pandemica saranno finanziate con un apposito fondo statale e slitta il termine per approvare le delibere.</p> <p>Per gli altri tributi, rinvio della cosiddetta plastic tax al 2022 e proroga al 31 dicembre 2022 del termine per contestare le sanzioni per ritardato accatastamento dei fabbricati rurali ubicati in comuni calamitati.</p>
Aiuti alla crescita "Super ACE"	<p>Una super-Ace del 15% per utili accantonati e conferimenti dei soci. Il beneficio vale per incrementi patrimoniali fino a 5 milioni effettuati nel 2021. La super-Ace genera un risparmio fiscale (soggetti Ires) pari al 3,6% dell'importo dell'incremento patrimoniale realizzato, con un massimo complessivo (apporti di 5 milioni e oltre) pari a 180.000 euro.</p> <p>La norma prevede inoltre che i versamenti e i conferimenti in denaro dei soci eseguiti nel 2021 rilevano nel calcolo dell'Ace per il loro intero ammontare a prescindere dalla data di effettuazione e dunque senza alcun ragguglio temporale.</p> <p>La super-Ace del 15% si potrà utilizzare come deduzione dal reddito complessivo netto 2021, sommandosi di fatto alla deduzione ordinaria Ace, con le medesime modalità e limiti previsti dall'articolo 1 del DI 201/2011 e dal Dm 3 agosto 2017.</p> <p>In alternativa, previa comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate, la deduzione generata dalla super-Ace 2021 si potrà convertita in un credito di imposta determinato con l'aliquota del contribuente valida per il 2020 (24% per le società di capitali). Il credito potrà essere utilizzato in F24 a partire dal giorno successivo a quello del versamento dell'aumento di capitale o dell'accantonamento dell'utile a riserva (si tratterà del risultato del bilancio 2020). Per la compensazione di questo credito da super-Ace non valgono limiti di importo previsti da differenti disposizioni.</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)	
<p style="text-align: center;">Aiuti a Fondo perduto contributi anche ai soggetti tra 10 mln e 15 mln</p>	<p>La norma prevede ora che in favore dei titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta anteriore a quello in corso il 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti solari) è riconosciuto un contributo con tre articolate modalità di calcolo.</p>	
	Tipo di fondo perduto	Misura
	<p>1) Base più automatico</p>	<p>In misura pari al 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 e quello 2019 più contributo "automatico" di cui ai commi dai 1 a 3 del decreto Sostegni-bis</p>
	<p>2) Alternativo: base e contributo a fondo perduto al 20% (no automatico)</p>	<p>Nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo "base", il contributo "alternativo" spetta in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non spetta il contributo "automatico"</p>
<p>3) Alternativo: no base, contributo a fondo perduto al 30% (no automatico)</p>	<p>Nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo "base", il contributo "alternativo" spetta in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020</p>	

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)			
Bonus affitti esteso al commercio a società con ricavi oltre 15 Mln.	<p>E' stato riconosciuto alle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo; - 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda. <p>Come stabilito dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato in misura pari al 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.</p>			
	Soggetto	Condizioni	Canoni Agevolati	Bonus spettante
	Imprese turistico-ricettive Agenzie viaggi Tour operator	Riduzione fatturato / corrispettivi mese di riferimento 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 2019	fino al 31.7.2021	60% del canone (30% ovvero 50% per imprese turistico-ricettive affitto d'azienda)
	Imprese Lavoratori autonomi	Ricavi / compensi 2019 fino a € 15 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi medio mensile del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto quello del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020	gennaio - maggio 2021	60% del canone (30% servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda)
Imprese esercenti commercio al dettaglio	Ricavi 2019 superiori a € 15 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi medio mensile del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto quello del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020	gennaio - maggio 2021	40% del canone (20% servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda)	

Brescia
 Via F. Crispi, 6
 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
 Via delle Grazie, 32
 Tel. +39 030 2426220
 Fax +39 030 2427646

Milano
 via Carlo Maria Martini n. 1
 Tel. +39 02 86464331

Roma
 Via F. Coletti, 35

Bruxelles
 Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)
<p>Liquidità per le imprese</p>	<p><u>Garanzie e prestiti:</u> La garanzia statale sui finanziamenti bancari si distingue per le pmi di definizione comunitaria, supportate dal Fondo centrale di garanzia, dalle imprese più grandi e dalle mid cap per cui si è operato con la garanzia della Sace. Le modifiche hanno previsto un allungamento dell'operatività del Temporary framework fino al 31 dicembre 2021 nonché la possibilità di allungare la durata dei prestiti da 72 a 96 mesi. Sul fronte Sace è previsto che la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l'estensione della garanzia stessa) debbano essere autorizzate dall'Ue. È inoltre prevista la scadenza al 31 dicembre 2021 per la garanzia relativa a: O esposizioni di Cassa depositi e prestiti su portafogli di finanziamenti concessi ad imprese impattate dalla pandemia; O istituzioni finanziarie che sottoscrivano obbligazioni o titoli di debito delle imprese con rating almeno pari a BB-. Scende poi al 15% (dal precedente 30%) la quota che tali istituzioni debbono mantenere in portafoglio in presenza di rating inferiore a BBB-.</p> <p><u>Moratorie prestiti:</u> Le moratorie sui finanziamenti a breve e a medio lungo (mutui e leasing) sono state prorogate al 31 dicembre 2021. Le imprese in questo caso devono espressamente comunicare di volersi avvalere dell'ulteriore proroga (entro il 15 giugno 2021) e che si rendeva necessaria l'autorizzazione Ue (puntualmente pervenuta), la tematica ha riguardato la cosiddetta forbearance. Infatti, a differenza del passato, sono venute meno le regole semplificate. L'Eba che avevano finora consentito di evitare che le esposizioni fossero iscritte a «forborne» ora è venuta meno. In tal modo scatta un periodo di monitoraggio di 24 mesi delle banche.</p> <p><u>Finanza alternativa:</u> È prevista la garanzia del Fondo centrale anche per i grandi portafogli di finanziamenti a medio lungo termine (da 6 a 15 anni) destinati almeno al 60% a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di mid cap (con dipendenti non superiori a 499). Tale misura viene realizzata attraverso una cartolarizzazione sintetica, per cui non si trasferisce il credito ma solo il relativo rischio. Di fatto le imprese emettono obbligazioni per finanziare programmi di sviluppo, che vengono acquistate da una Spv, la quale a sua volta emette delle Abs (Asset backed securities) rappresentative del basket di obbligazioni emesse dalle imprese. Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2021, in linea col Temporary framework, il Patrimonio Rilancio per imprese con sede in Italia e fatturato superiore a 50 milioni di euro. L'intervento può essere in equity o debito (con obbligazioni anche convertibili oconvertende). Accanto a tale modalità vi è poi quella di mercato per imprese strategiche o per quelle in difficoltà.</p>
<p>Moneta elettronica</p> <p>Sale al 100% il credito d'imposta sulle commissioni POS</p>	<p>Viene incrementato <u>dal 30% al 100% il credito d'imposta</u> riconosciuto agli esercenti attività d'impresa per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il credito d'imposta è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5 -bis del predetto articolo». Limite alla fruizione del credito è che gli operatori abbiano avuto nel 2019 <u>ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.</u></p>

Brescia
 Via F. Crispi, 6
 Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
 Via delle Grazie, 32
 Tel. +39 030 2426220
 Fax +39 030 2427646

Milano
 via Carlo Maria Martini n. 1
 Tel. +39 02 86464331

Roma
 Via F. Coletti, 35

Bruxelles
 Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)
Bonus POS	<p>Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.</p> <p>Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, <u>spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.</u></p> <p>Il credito d'imposta spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:</p> <p>a) <u>70 per cento</u> per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare <u>non superiore a 200.000 euro</u>;</p> <p>b) <u>40 per cento</u> per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di <u>ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro</u>;</p> <p>c) <u>10 per cento</u> per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di <u>ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro</u>.</p> <p>I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p>
Esenzione IMU 2021	<p>Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.</p>
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021	<p>È <u>aumentato, per il 2021, a € 2 milioni il limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24</u>, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.</p>
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	<p>Il Legislatore ha riproposto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le <u>spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021</u> per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti. In particolare il bonus in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va utilizzato nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24; - è pari al <u>30% delle spese sostenute nel predetto periodo</u>; - non può eccedere l'importo <u>massimo di € 60.000 per beneficiario</u>.

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Principali agevolazioni:	LEGGE 106/2021 (conversione del decreto n.73/2021 Sostegni – bis)
	Per maggiore dettaglio si rimanda alla nostra Circolare n° 37/2021.
Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA (Hotellerie – Restaurant – Catering)	<p>È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie – Restaurant – Catering.</p> <p>La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un apposito decreto del Mef, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.</p>
Credito d'imposta sanificazione per i b&b	Tra i potenziali beneficiari del credito d'imposta sanificazioni riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i B&B non muniti di codice identificativo regionale, ma che autocertificano lo svolgimento dell'attività ricettiva.

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35